

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3157</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati CALAMIDA, POLLICE

Presentata il 25 settembre 1985

Modifica dell'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente i soggetti da considerarsi invalidi civili ai fini delle assunzioni obbligatorie

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un ennesimo attacco al diritto al lavoro dei portatori di *handicap* ripropone una volta di più l'urgenza del processo riformatore che istituzionalizzi le esperienze diffuse su tutto il territorio nazionale di integrazione socio-lavorativa delle persone portatrici di *handicap* psichico.

Infatti la Corte costituzionale con sentenza 19 febbraio 1985 n. 52 ha in pratica negato l'applicabilità dell'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, a tutti i portatori di *handicap* psichico. La susseguente circolare n. 109 del 13 agosto 1985 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dando ai competenti uffici disposizione di non procedere all'avviamento numerico di tali invalidi, ha in pratica negato ogni possibilità di esercitare il loro diritto al lavoro. Questi due organismi, Corte costituzionale e Ministero del lavoro e previdenza sociale, hanno ravvisato nel proprio ambito che la questione

deve essere disciplinata in via legislativa e che le finalità generali della normativa della legge n. 482 del 1968 richiedono tale disciplina per essere realizzate.

Il diritto al lavoro dei portatori di *handicap* psichico era stato accolto con corretta interpretazione giuridica dalla circolare n. 101 del 1980 dal Ministero del lavoro e previdenza sociale, laddove faceva riferimento alla necessaria coordinazione della legge n. 482 del 1968 con le disposizioni legislative susseguenti (con riferimento alle leggi nn.: 517 del 1977, 845 del 1978 e 833 del 1978) per dare giusta interpretazione dell'articolo 5 della legge n. 482 del 1968 riguardo alla nozione unitaria di minoranze per estenderne l'efficacia anche ai portatori di *handicap* psichico.

Sono queste le esigenze che ci hanno portato a presentare la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

L'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. - (*Invalidi civili*). — Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, che risultino accertate dalle competenti commissioni medico-legali a norma dell'articolo 14, lettera *q*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con i criteri di cui alle tabelle del decreto del Ministro della sanità del 25 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1980, n. 282, e che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, esclusi gli invalidi per cause di guerra, di servizio o di lavoro e i sordomuti, i quali abbiano diritto al collocamento obbligatorio in virtù di altre disposizioni della presente legge ».